



Cerca tra aziende, prodotti, news, software ...

iscriviti alla newsletter
se vuoi rimanere sempre aggiornato

HOME ANTINCENDIO STRUTTURE E ANTISISMICA BIM SICUREZZA INVOLUCRO AGEVOLAZIONI NORMATIVA

LOGIN

IN EVIDENZA AZIENDE

REGISTRATI

8 OTTOBRE 2018 DI REDAZIONE IN PROFESSIONE

ACCERTARE IL PAGAMENTO AL PROFESSIONISTA, ALTRIMENTI NESSUN AUTORIZZAZIONE



La proposta per introdurre l'emendamento con la finalità di attestare il pagamento del professionista, per ottenere permessi connessi all'attività edilizia nella Legge di Bilancio 2019, parte dalla Rete Professioni Tecniche per contrastare l'evasione fiscale.

Nel comunicato dell'RPT, si legge:

1) Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nullastata, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di

progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n°380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n°27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

2) Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme richiamate al comma 1.

3) Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n°445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

4) La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.

[Consulta il documento completo Proposta RPT](#)

Alla base della proposta, ci sono motivazioni legate alla riduzione dell'evasione fiscale ed alla salvaguardia dei professionisti in regola con il Fisco.

RILANCIARE IL MERCATO E LA LIBERA PROFESSIONE, GARANTENDO IL PAGAMENTO AL TECNICO

La concorrenza sleale, grava sul mercato della professione compromettendo una situazione resa già difficoltosa dalla crisi dell'edilizia dove si registra un crollo dell'occupazione con più di 600 mila posti e oltre 100 aziende chiuse, coinvolgendo anche grandi realtà come il gruppo Astaldi.



AZIENDE



scheda top



scheda top



VIDEO

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

L'introduzione di sgravi fiscali e regole trasparenti che riguardano i compensi dei tecnici professionisti o misure come questa proposta dall'RPT, possono muovere l'economia assicurando il versamento delle tasse da parte del contraente e committente del contratto di prestazione d'opera intellettuale.

L'evasione fiscale, combattuta con le diverse strategie politiche adottate dal governo italiano, come l'inasprimento delle pene ed aumento di sanzioni verso gli evasori, resta un fenomeno penalizzante per l'economia della nazione che si conferma tra i paesi con i tassi di evasione più alti rispetto a quelli facenti parte dell' OCSE. L' accertamento del regolare pagamento al professionista da parte della committenza, rappresenta senz'altro un'ulteriore strumento per scongiurare l'elusione fiscale e garantire una dignità economica e professionale al lavoro.

CALABRIA, PRIMA REGIONE A LEGIFERARE IN MATERIA

Non è una novità che si prevedano azioni volte alla tutela della prestazione d'opera intellettuale per il tecnico. Infatti, con l'entrata in vigore della [Legge Regionale n.25 del 3 agosto 2018](#) pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Calabria* il 6 agosto 2018 n.83, l'Ente assevera che la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, deve essere **corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico** sottoscritta dal committente.

L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attraverso la compilazione di un modulo attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

La mancata presentazione del modello costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

Il provvedimento preso dalla regione Calabria, è stato fortemente sostenuto dalla Fondazione Inarcassa e Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, in quanto segna un punto di svolta nella, purtroppo, ricorrente e annosa questione del **mancato compenso** al professionista costretto ad adeguarsi a retribuzioni non sempre allineate alla prestazione emessa.

TI CONSIGLIAMO:



LEGGE DI BILANCIO 2018

Lisa De Simone, 2017, Maggioli Editore

Guida pratica in forma ebook che illustra tutte le novità contenute nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2018 presentato in Parlamento lo scorso 31 ottobre. La Manovra punta alla crescita con il sostegno agli investimenti e all'occupazione, senza ulteriori inasprimenti di imposte. Si...

9,90 €

Acquista

su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Se vuoi rimanere aggiornato su
"Pagamento"
ISCRIVITI alla nostra newsletter

TAGGED: [PAGAMENTO](#)

LASCIA UNA RISPOSTA

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.